Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 10 dicembre 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 305 DEL 10 DICEMBRE 1964:

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Leggi e decreti pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » della Regione nel 1° semestre dell'anno 1964.

(10688)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 305 DEL 10 DICEMBRE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1970 (dalla serie 1ª/1970 alla serie 15ª/1970), emessi in base alla legge 19 ottobre 1960, n. 1197, e al decreto ministeriale 23 dicembre 1960. Parte prima: Elenco dei premi assegnati nella quarta estrazione eseguita il 26 novembre 1964. — Parte seconda: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª e 3ª estrazione.

(9407)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5,50 % « Società Edison », 6 % « Società Edison », 6 % « Società Montecatini », 6 % « Telefonica », effettuate il 1° dicembre 1964.

(10704)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie ordinarie 6 % Trentennali, 6 % Ventennali, effettuate il 1° dicembre 1964.

(10705)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di Premi n. 63: **Dott. Ugo Locatelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1964. — **Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, società per azioni, in Monza:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1964. — **Federico Palazzoli & C., società per azioni, in Brescia:** Sorteggio di obbligazioni. — **« Sardalegnami », società per azioni, in Oristano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1964. — **Ippolito Cattaneo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1964. — **« La Torre », società per azioni, in Palermo:** Titoli sorteggiati il 10 novembre 1964. — **S.E.I.T. - Società Esercizio Industrie Tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1952 sorteggiate il 30 ottobre 1964. — **S.E.I.T. - Società**

Esercizio Industrie Tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano: Obbligazioni 1954 sorteggiate il 30 ottobre 1964. — **Fabbrica Italiana Magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1964. — **Società genovese recuperi e ricostruzioni, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1964. — **Industria Elettrotecnica Veneta INDELVE, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni primo prestito sorteggiate il 25 novembre 1964. — **Industria Elettrotecnica Veneta INDELVE, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni secondo prestito sorteggiate il 25 novembre 1964. — **Associazione fra proprietari di esercizi « Ape », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1964. — **Oleificio Zucchi, società per azioni, in Milano:** Estrazione anticipata di obbligazioni. — **Ditta Tessitura Fumagalli, società per azioni, in Macherio (Milano):** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1964. — **Ditta Rivolta Carmignani & C., società per azioni, in Macherio (Milano):** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1964. — **Metalloceramica Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1964. — **« Erice » - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1964. — **« Aretusa » - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1964. — **« Elios » - Società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1964. — **« Nereide » - Società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1964. — **« Augustea » - Imprese marittime, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1964. — **« Polinnia » - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobr 1964. — **« Nereide » - Società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1964. — **« Egeria » - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1964. — **Eternit, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 9 novembre 1964. — **Eternit, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1964. — **« Frejus », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1964. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1964. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 5 % 1959-1979 sorteggiate il 24 novembre 1964. — **« Montecatini ». Società per l'industria mineraria e chimica, anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1964. — **Italsider, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1964. — **I.R.F.I.S. - Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, Ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1964. — **« La Scuola », società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **« Capo Berta », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1964. — **Cesalpina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5 ½ % sorteggiate il 27 novembre 1964. — **Cesalpina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 27 novembre 1964. — **Unipectina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1964. — **Immobiliare Franca, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1964. — **Unipectina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1962 sorteggiate il 27 novembre 1964. — **Immobiliare Editoriale Rizzoli (già Fondiaria Ligure Lombarda S.p.A.), società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 7 % « Fondiaria Ligure Lombarda S p.A. » sorteggiate il 4 dicembre 1964. — **Acciaieria e ferriera di Bolzaneto, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1964. — **« ISVEIMER » Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale, Ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1964. — **Società per azioni Giuseppe & Fratello Redaelli, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1964. — **« Seriom - S.p.A. », in Milano:** Obbligazioni emissione gennaio 1959 sorteggiate il 26 ottobre 1964. — **« Seriom - S.p.A. », in Milano:** Obbligazioni emissione luglio 1958 sorteggiate il 26 ottobre 1964. — **« Seriom - S.p.A. », in Milano:** Obbligazioni emissione giugno 1959 sorteggiate il 26 ottobre 1964. — **« Seriom - S.p.A. », in Milano:** Obbligazioni emissione luglio 1960 sorteggiate il 26 ottobre 1964. — **« Pibigas » - Idrocarburi e affini, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 novembre 1964, n. **1279**.

Istituzione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il « Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza », al quale viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico.

Esso è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno ed ha sede in Roma, presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Art. 2.

Il Fondo di cui al precedente articolo ha lo scopo di provvedere:

a) all'assistenza degli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza di qualsiasi carriera e grado, deceduto, in servizio od in quiescenza; del personale stesso in servizio e dei loro familiari in caso di bisogno;

b) al conferimento di contributi scolastici ed alla concessione, mediante concorso, di borse di studio ai figli del personale anzidetto;

c) all'assicurazione del personale di pubblica sicurezza addetto a servizi particolarmente rischiosi;

d) alla concessione di sussidi al personale militare e civile della pubblica sicurezza, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

e) alla concessione di adeguati contributi ai reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per la istituzione di sale convegno, circoli, centri di riposo o sportivi, colonie estive, stabilimenti balneari o montani, biblioteche, e per ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, nonchè la sanità morale e fisica dei dipendenti e delle loro famiglie, salvo che l'Ente non ritenga di provvedervi direttamente;

f) alla ripartizione dei premi cui hanno diritto gli agenti accertatori di contravvenzioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalle leggi dello Stato;

g) alla concessione di premi al personale civile e militare che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza, con sicuri vantaggi per la collettività e l'accresciuto decoro dell'Amministrazione;

h) alla costruzione di alloggi per il personale più bisognoso ed ogni altra forma di assistenza sociale nei confronti del personale anzidetto.

Art. 3.

Sono devoluti al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza il patrimonio del Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pub-

blica sicurezza, nonchè le entrate che la legislazione vigente ed ogni altra disposizione assegnano allo stesso Fondo.

Art. 4.

Nello statuto del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le disposizioni per l'amministrazione del Fondo ed i relativi controlli.

Art. 5.

Fino a quando non verrà emanato lo statuto di cui al precedente art. 4, saranno osservate, in quanto applicabili, per la gestione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, le disposizioni contenute nello statuto del Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, e successive modificazioni.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data in cui sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 25 novembre 1964, n. 1280.
Provvidenze per il Comune di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1964, la concessione, a favore del Comune di Roma, di un contributo annuo ordinario di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.

Il contributo di cui al comma precedente verrà iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e sarà pagato, per il 1964, entro il mese di dicembre e, per gli anni successivi, entro il mese di marzo.

Art. 2.

Il Comune di Roma è autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di 150 miliardi di lire:

a) per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico, per le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilità;

b) per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza, nonchè per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile.

I finanziamenti di cui alla precedente lettera *b*) non potranno superare complessivamente l'importo di lire 30 miliardi.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Comune di Roma, mutui fino alla concorrenza di complessive lire 100 miliardi, in ragione di lire 15.000 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, lire 17.500 milioni nell'esercizio 1965; lire 20.000 milioni nel 1966; lire 20.000 milioni nel 1967; lire 20.000 milioni nel 1968 e lire 7.500 milioni nel 1969.

Per la residua quota di lire 50 miliardi il Comune di Roma è autorizzato a contrarre prestiti in ragione di lire 22.500 milioni nell'esercizio 1965, lire 10.000 milioni nel 1966, lire 10.000 milioni nel 1967, lire 7.500 milioni nel 1968.

Detti prestiti potranno essere contratti anche allo estero negli ammontari di valuta estera di volta in volta equivalenti ai suddetti importi al tasso di cambio vigente nel giorno dell'assunzione.

I prestiti da contrarre all'estero sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere portata in aumento di quella prevista per l'anno successivo.

E' fatto divieto al Comune di Roma di ordinare le spese finanziate con i mutui di cui al presente articolo prima che i competenti organi degli Istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione.

Art. 4.

I prestiti previsti dai precedenti articoli sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.

Per i singoli prestiti, la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno e per le finanze.

Art. 5.

Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 e dalla legge 9 agosto 1954, n. 645 e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di contributi statali previsti dalle medesime leggi e, per le altre, quella di contributi nella misura di volta in volta fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alla importanza delle opere stesse, in misura non superiore al 4 per cento.

Le opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile non fruiscono di contributi statali.

Per la concessione dei contributi previsti dal primo comma sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 600 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, lire 1.480 milioni per l'esercizio 1965, lire 1.080 milioni per il 1966, lire 1.080 milioni per il 1967, lire 1.060 milioni per il 1968 e lire 300 milioni per il 1969.

La somma di lire 196 miliardi, occorrente per il pagamento dei contributi di cui al primo comma, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 600 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, lire 2.080 milioni nell'esercizio 1965, lire 3.160 milioni nel 1966, lire 4.240 milioni nel 1967, lire 5.300 milioni nel 1968, lire 5.600 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1998, lire 5.000 milioni nel 1999, lire 3.520 milioni nel 2000, lire 2.440 milioni nel 2001, lire 1.350 milioni nel 2002 e lire 300 milioni nell'esercizio 2003.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte, quanto a lire 5.300 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, e, quanto a lire 300 milioni, con corrispondente aliquota delle entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

All'onere di lire 7.080 milioni derivante a carico dell'esercizio finanziario 1965 si fa fronte con riduzione di pari importo del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — COLOMBO —
TAVIANI — PIERACCINI —
TREMELLONI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1281.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione di un ufficio coadiutorale nella Parrocchia del Sacro Cuore in rione Casciolino della località Lido del comune di Catanzaro.

N. 1281. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catanzaro in data 12 febbraio 1963, relativo all'istituzione di un ufficio coadiutorale nella Parrocchia del Sacro Cuore, in rione Casciolino della località Lido del comune di Catanzaro.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 132. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1282.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS.ma di Ripalta in località Santa Maria Vallecannella del comune di Cerignola (Foggia).

N. 1282. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cerignola in data 6 gennaio 1964, integrato con dichiarazione del 16 maggio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS.ma di Ripalta, in località Santa Maria Vallecannella del comune di Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 133. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1283.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Fermo (Ascoli Piceno).

N. 1283. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 22 maggio 1964, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Fermo (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 134. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1284.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma e indipendente « Mater Gratiae », in rione Stradelle di Sant'Agostino di Andria (Bari).

N. 1284. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Andria in data 8 gennaio 1964, integrato con due dichiarazioni rispettivamente in data 7 marzo e 20 giugno 1964, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma e indipendente « Mater Gratiae », in rione Stradelle di Sant'Agostino di Andria (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 136. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1285.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato della B.M.V., in rione Baccanico di Avellino.

N. 1285. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Avellino in data 22 agosto 1963, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 22 aprile 1964, relativo alla erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato della B.M.V., in rione Baccanico di Avellino, e alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 135. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1962.

Programmi d'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche presso l'Accademia della guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 1, lettera *a*), della legge 11 giugno 1962, n. 605, che demanda alla competenza del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione la formulazione dei programmi per le materie il cui studio presso l'Accademia della guardia di finanza è riconosciuto valido ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio;

Visto l'art. 2, comma secondo, della predetta legge n. 605 che statuisce le materie per le quali tale riconoscimento è accordato;

Decreta:

Art. 1.

L'insegnamento presso l'Accademia della guardia di finanza delle materie di cui all'art. 2, comma secondo, della legge 11 giugno 1962, n. 605, deve essere impartito, a datare dall'anno accademico 1962-63, secondo i seguenti programmi:

1. - *Economia politica*

Oggetto e metodi della scienza economica. Concetti economici fondamentali.

Le domande e le offerte individuali. La formazione del prezzo di mercato in regime di concorrenza e di monopolio.

La produzione in generale. La produttività. Il costo di produzione. Teoria economica dell'impresa. Le remunerazioni dei fattori della produzione.

La moneta.

Il credito e le banche.

Il commercio internazionale.

Reddito nazionale e sua distribuzione. Consumi ed investimenti. L'intervento dello Stato.

2. - *Scienza delle finanze e diritto finanziario*

Lo Stato e l'attività finanziaria.

Fabbisogno finanziario.

Le entrate non derivanti da imposta.

Teoria generale dell'imposta.

Gli effetti dell'imposta.

Finanza straordinaria e debito pubblico.

Coesistenza di più sistemi tributari tra Stati diversi o nel medesimo Stato.

L'ordinamento tributario italiano in generale.

La finanza regionale e locale.

La finanza parastatale.

3. - *Istituzioni di diritto privato*

L'ordinamento giuridico.

Il diritto oggettivo. Le fonti. L'interpretazione.

Il diritto soggettivo.

Il fatto, l'atto ed il rapporto giuridico.

Il negozio giuridico.

La prova dei fatti giuridici.

Diritto delle persone.

Cenni sul diritto di famiglia e sul diritto delle successioni.

I diritti reali.

Le obbligazioni in generale.

I contratti in generale.

I contratti in particolare (esclusi i contratti d'impresa).

Le altre fonti di obbligazioni.

La tutela e la disciplina del lavoro.

La tutela dei diritti.

Esercitazioni di diritto privato

Esercitazioni scritte e orali con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

L'interpretazione delle leggi, dei regolamenti e delle altre norme giuridiche.

Il contratto in generale.

La tutela dei diritti.

4. - *Diritto commerciale*

Il diritto dell'impresa con particolare riguardo alla impresa commerciale.

L'azienda.

Le imprese sociali.

I contratti d'impresa.

I titoli di credito.

La crisi economica dell'impresa.

La disciplina della concorrenza e dei segni distintivi.

Nozioni fondamentali di diritto privato della navigazione.

Esercitazioni di diritto commerciale

Esercitazioni scritte e orali con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Scritture contabili dell'imprenditore e libri sociali.

Amministratori di società.

Contratti di compravendita con clausole speciali.

Contratti di agenzie di commissione.

Contratti di trasporto terrestre, marittimo ed aereo. Contratti di deposito nei magazzini generali.

Cambiali ed assegni.

5. - *Diritto costituzionale*

Attività costituzionale.

I soggetti dell'attività costituzionale.

Le organizzazioni e gli organi costituzionali dello Stato e delle Regioni.

I cittadini: situazione giuridica e diritti soggettivi.

Tutela giurisdizionale degli interessi e delle situazioni giuridiche costituzionali.

6. - *Diritto amministrativo*

Il diritto amministrativo.
Le fonti del diritto amministrativo.
I soggetti del diritto amministrativo.
Gli oggetti del diritto amministrativo.
I rapporti giuridici.
I fatti giuridici.
Gli atti amministrativi.
La responsabilità nel diritto amministrativo.
La tutela dei diritti e degli interessi legittimi nei confronti della pubblica Amministrazione.
La giurisdizione amministrativa.
L'amministrazione governativa centrale.
L'amministrazione governativa locale.
L'amministrazione autarchica territoriale.
I beni dello Stato e delle persone giuridiche pubbliche.

7. - *Diritto penale*

Il diritto penale e gli altri rami del diritto pubblico e privato.
I principi e le norme del diritto penale: contenuto, interpretazione ed efficacia.
La funzione del diritto penale.
L'oggetto specifico di tutela del diritto penale.
Il reato ed i suoi elementi.
Il reo.
La pena.
Le misure di sicurezza.
Le obbligazioni civili nascenti da reati.
Elementi essenziali dei delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro la persona, contro il patrimonio.
Cenni delle contravvenzioni.

Esercitazioni di diritto penale

Esercitazioni scritte e orali con particolare riguardo ai seguenti argomenti:
L'elemento oggettivo e soggettivo del reato; la responsabilità oggettiva.
Il tentativo. Il concorso materiale e formale. Il concorso di persone.
L'eccesso colposo e l'erronea supposizione dell'esistenza di cause di giustificazione.
La valutazione delle circostanze e il computo degli aumenti e delle diminuzioni delle pene.
I principali delitti contro la pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica.

8. - *Procedura penale*

Funzione ed oggetto del diritto processuale penale.
Il rapporto processuale penale. I diversi gradi del giudizio penale.
Gli atti processuali penali.
La notizia del reato.
La polizia giudiziaria.
L'attività di esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza.

9. - *Diritto tributario*

Il diritto tributario. Generalità e caratteristiche.
Natura giuridica del tributo. Distinzione dei tributi.
Il rapporto giuridico tributario.
I soggetti attivi e passivi dell'obbligazione tributaria.
L'accertamento dell'imposta.
Il contenzioso tributario.
Adempimento dell'obbligazione tributaria.
Inadempimento dell'obbligazione tributaria e suoi effetti.
Esecuzione ed estinzione dell'obbligazione tributaria. Privilegi fiscali.
Le imposte dirette.
Le imposte indirette sui trasferimenti a titolo oneroso ed a titolo gratuito. Le imposte sugli scambi.
Le imposte sui consumi; monopoli fiscali; imposte di fabbricazione; dazi doganali.
Le tasse.

10. - *Geografia economica*

Lineamenti di geografia economica generale.
Attività produttrici e loro classificazione.
L'agricoltura.
I prodotti agricoli di grande consumo alimentare e di grande uso industriale.
L'agricoltura in Italia.
La silvicoltura.
L'allevamento ed i suoi prodotti alimentari ed industriali.
La pesca.
I prodotti minerari nel mondo.
I prodotti minerari in Italia.
Le industrie nel mondo.
L'Italia industriale.
Le comunicazioni.
Le comunicazioni in Italia.

11. - *Ragioneria*

L'azienda come istituto economico-sociale. I soggetti della azienda. L'oggetto delle aziende. La gestione e l'organizzazione.
La forma delle aziende. Le formazioni super-aziendali: « i gruppi delle aziende ».
La gestione dell'azienda negli aspetti: economico, monetario-finanziario e patrimoniale.
Le rilevazioni d'azienda nel loro valore logico in rapporto alle conoscenze ad esse richieste. La contabilità e la statistica aziendale.
Il sistema del reddito e le relative scritture secondo il metodo della partita doppia.
Il bilancio d'esercizio: la sua formazione ed il suo significato. Le varie forme del bilancio d'esercizio.
Il capitale d'impresa nelle sue diverse nozioni.

Esercitazioni di ragioneria

Esercitazioni scritte in classe relative a:
Lo svolgimento in partita doppia di una contabilità completa di una impresa commerciale, con determinazione del reddito di esercizio e compilazione del relativo bilancio.
Scritturazioni in partita doppia a ricalco.

(2° anno del corso di accademia)

Il bilancio di esercizio dei seguenti tipi di imprese:
a) imprese mercantile;
b) impresa industriale;
c) impresa di servizi.
Tecnica delle principali operazioni mercantili e industriali.
I costi ed il problema della loro determinazione.

Esercitazioni di ragioneria

Esercitazioni scritte relative a:

Compilazione di una contabilità a giornalmastro di un'impresa (mercantile, industriale o di servizi) con esemplificazioni delle scritture elementari necessarie per la determinazione dei costi.

Fatturazione di vendite.

Determinazione di costi commerciali e industriali.

Calcolo dell'avviamento.

12. - *Merceologia*

Prodotti minerari.

Materie prime e prodotti della grande industria chimica.

Sostanze ad azione stupefacente.

Combustibili.

Prodotti alimentari vegetali.

Sostanze grasse.

Fibre tessili.

La merceologia nei riguardi dello studio e dell'applicazione della tariffa doganale.

Le modificazioni delle merci (alterazioni, sofisticazioni e falsificazioni).

13. - *Statistica*

Brevi cenni storici. Concetto di statistica. Campi di applicazione.

La rilevazione dei dati: piano, raccolta, spoglio e sistemazione.

La rappresentazione dei dati: rappresentazioni grafiche, plastiche e mobili. Difetti e pregi delle rappresentazioni.

La elaborazione dei dati: medie, rapporti statistici, distribuzione di un fenomeno secondo le sue modalità, variabilità, concentrazione, relazioni statistiche, critica dei dati, perequazione, interpolazione ed estrapolazione.

Indagine statistica: scopi, rapporti causali, metodi di eliminazione, comparazione dei dati.

Rilevazioni complete - Cenni sul campionamento.

Parte speciale

Statistiche militari: generalità, organizzazione dei servizi statistici militari; le rilevazioni statistiche nel campo militare; nozioni di statistica operativa

La statistica nella Guardia di finanza: generalità, organizzazione dei servizi statistici, statistiche interne (scopi, tecnica di rilevazione, elaborazione), utilizzazione delle statistiche esterne ai fini del servizio.

Meccanizzazione: organizzazione, attrezzatura e funzionamento dei centri meccanografici, loro impiego nelle rilevazioni statistiche e nella meccanizzazione della contabilità.

14. - *Lingua francese*

Pronuncia.

Grammatica.

Lettura di giornali e riviste francesi.

Esercizi di conversazione e di traduzione dal francese in italiano.

Nozioni complete di grammatica e di sintassi.

Esercizi di conversazione.

Dettati - Versioni dall'italiano in francese.

Terminologia economica, commerciale e politica Nozioni di corrispondenza commerciale.

Differenze tra l'italiano ed il francese.

Esposizione in francese di argomenti economici, commerciali o politici.

Versioni dall'italiano in francese - Dettati.

Nozioni di letteratura.

Nozioni sulle strutture economiche, sociali e politiche a carattere comunitario, regionali o mondiali.

Conferenze preparate dagli allievi su argomenti professionali ed economici.

Versioni - Dettati.

15. - *Lingua inglese*

Nozioni essenziali di morfologia e studio delle strutture principali della lingua inglese.

Nozioni di fonetica (analisi dei suoni) e aspetti fondamentali della pronuncia

Esercitazioni di lingua parlata e scritta; letture semplici di prosa moderna.

Nozioni complete di grammatica e sintassi; esame delle strutture della lingua inglese.

Perfezionamento delle nozioni di fonetica e di pronuncia.

Esercitazioni di lingua parlata e scritta; composizione e saggi di corrispondenza; letture di prosa moderna

Revisione delle nozioni grammaticali e linguistiche.

Nozioni commerciali ed economiche con particolare riferimento alle istituzioni e alle strutture delle nazioni di lingua inglese.

Esercitazioni orali e scritte sugli argomenti linguistici e sulle nozioni informative svolte.

Letture di passi di argomento professionale. Esercitazioni di corrispondenza.

Nozioni sulle strutture economiche, giuridiche, politiche e militari dei principali paesi di lingua inglese.

Cenni sulla civiltà e sulla cultura dei popoli di lingua inglese.

Esercitazioni orali e scritte sugli argomenti svolti. Letture di passi d'autore relative alle nozioni impartite. Esercitazioni di corrispondenza.

Roma, addì 1° ottobre 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

(10340)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1964.

Nomina di un componente il Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1961, relativo alla costituzione del predetto Consiglio superiore per il quadriennio 1961-1964;

Visto il telespresso n. 71/08236/C del 5 dicembre 1963, con il quale il Ministro plenipotenziario Cesidio Guazzaroni è stato designato a rappresentare il Ministero degli affari esteri in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del Ministro plenipotenziario Cesare Pasquinelli, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il Ministro plenipotenziario Cesidio Guazzaroni, vice direttore generale degli Affari economici, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del Ministro plenipotenziario Cesare Pasquinelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1964

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1964
Registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 46

(10380)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1964.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Lecce ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Lecce;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967, con sede in Lecce presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Lecce con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lecce.

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: sig. Calignano Antonio, sig. Mauro Mario, sig. Chironi Sigfrido, sig. Carmillo Anselmo;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: dott. Gentile Raffaele, per. agr. Calò Giuseppe, sig. Ingrosso Francesco;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: per. agr. Rollo Salvatore;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: sig. Marinelli Saverio Antonio;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. Minerva Guido;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Crety Angelo;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: dott. Serrao Francesco;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: dott. Quarta Mario;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: ing. De Marzo Giuseppe;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: dott. Specchia Luigi;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: sig. Stilio Salvatore;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: sig.na Fasano Nicoletta;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: sig. Greco Vincenzo;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: geom. Colonna Raffaele;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: sig. Pellicano Tullio;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: sig. Giorgino Umberto;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: sig. Campa Antonio Teodoro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1964

(10371) *Il Ministro*: DELLE FAVE

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1964.

Retribuzioni medie ai fini contributivi, per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Siena, con esclusione del comune di Chianciano Terme.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle di-

sposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori le retribuzioni medie per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Siena con esclusione del comune di Chianciano Terme, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1964

Il Ministro: Delle Fave

Retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Siena, con esclusione del comune di Chianciano Terme.

Alberghi di 1ª categoria:		
personale di 1ª categoria	L.	57.980
personale di 2ª categoria	»	50.025
personale di 3ª categoria	»	44.980
Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria:		
personale di 1ª categoria	L.	54.000
personale di 2ª categoria	»	46.020
personale di 3ª categoria	»	39.990
Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria:		
personale di 1ª categoria	L.	—
personale di 2ª categoria	»	41.990
personale di 3ª categoria	»	38.010
Alberghi di 4ª categoria e pensioni di 3ª categoria:		
personale di 1ª categoria	L.	—
personale di 2ª categoria	»	—
personale di 3ª categoria	»	34.995

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate si intendono comprensive di tutti gli elementi normalmente facenti parte della retribuzione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Delle Fave

(10372)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1964.

Revoca di periodi medi di occupazione, ai fini degli assegni familiari, attribuiti a determinati organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti i decreti ministeriali di seguito menzionati con i quali sono stati stabiliti periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari;

Ritenuto che per gli enti cooperativi compresi nei decreti ministeriali a fianco di ciascun ente indicati sono cessate le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione dei relativi periodi medi;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Sono revocati, con le decorrenze a fianco segnate, i periodi medi di occupazione attribuiti agli enti cooperativi di seguito indicati:

Cooperativa carico e scarico « Il Progresso » di Arezzo (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 31 maggio 1960;

Carovana facchini della Stazione di Prato (Firenze) (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 24 febbraio 1949;

Carovana facchini di Firenze (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 20 dicembre 1947;

Carovana facchini Piazza Signoria di Firenze (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 24 febbraio 1949;

Carovana facchini Porta Fiorentina di Prato (Firenze) (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 24 febbraio 1949;

Carovana facchini Porta Pistoiese di Prato (Firenze) (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 13 febbraio 1948;

Carovana facchini sotto l'orologio - Porta a Prato - di Firenze (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 10 dicembre 1947;

Cooperativa scaricatori mercato-centrale di Firenze (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 28 febbraio 1953;

Cooperativa scaricatori scalo merci - Campo di Marte di Firenze (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 22 settembre 1948;

Cooperativa scaricatori scalo merci stazione Porta a Prato di Firenze (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 10 maggio 1960;

Cooperativa trasporti adetti ai mercati comunali già « La Redenta » - Mercato S. Ambrogio di Firenze (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 22 aprile 1961;

Compagnia facchini di Oca-Taglio Po (Rovigo) (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 28 febbraio 1961;

Carovana facchini « Italia » di Taranto (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 30 giugno 1959;

Cooperativa carico e scarico Molino Stucby di Venezia (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 22 dicembre 1954;

Cooperativa Portogruarese carico e scarico di Portogruaro (Venezia) (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 31 ottobre 1958;

Cooperativa vini S. Marta di Venezia (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 31 dicembre 1958;

Cooperativa facchini di Formia (Latina) (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 31 gennaio 1962;

Cooperativa smistamento merci collettame FF. SS. Cervignano del Friuli (Udine) (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 30 aprile 1947;

Carovana « Monte Grappa » FF. SS. Vicenza (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 31 dicembre 1960;

Carovana facchini di Monte S. Giusto (Macerata) (menzionata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1949):
decorrenza 1° settembre 1962;

Cooperativa facchini caricatori di Codroipo (Udine) (menzionata nel decreto ministeriale 15 gennaio 1951):
decorrenza 31 dicembre 1958;

Carovana facchini di Ficarolo (Rovigo) (menzionata nel decreto ministeriale 15 gennaio 1951):
decorrenza 18 agosto 1961;

Carovana Carico e Scarico « Filippo Corridoni » di Roma (menzionata nel decreto ministeriale 15 gennaio 1951):
decorrenza 31 maggio 1961;

Carovana facchini di Signa (Firenze) (menzionata nel decreto ministeriale 15 gennaio 1951):
decorrenza 29 febbraio 1952;

Carovana barocciai di Sarzana (Rovigo) (menzionata nel decreto ministeriale 15 gennaio 1951):
decorrenza 11 ottobre 1960;

Carovana facchini di S. Giorgio (Taranto) (menzionata nel decreto ministeriale 15 gennaio 1951):
decorrenza 30 settembre 1951;

Cooperativa G. Mazzini di Taranto (menzionata nel decreto ministeriale 15 gennaio 1951):
decorrenza 1° aprile 1954;

Cooperativa lavoratori manovali di Marghera (Venezia) (menzionata nel decreto ministeriale 15 gennaio 1951):
decorrenza 31 gennaio 1951;

Carovana facchini di Ceggia (Venezia) (menzionata nel decreto ministeriale 15 gennaio 1951):
decorrenza 21 settembre 1957;

Cooperativa caricatori scaricatori Lido di Venezia (menzionata nel decreto ministeriale 15 gennaio 1951):
decorrenza 30 settembre 1951;

Cooperativa facchini Valvasone (Udine) (menzionata nel decreto ministeriale 15 gennaio 1951):
decorrenza 28 febbraio 1955;

Cooperativa lavoro facchinaggio « Val Fella » Pontebba (Udine) (menzionata nel decreto ministeriale 15 gennaio 1951):
decorrenza 20 marzo 1960;

Carovana facchini di Pellestrina (Venezia) (menzionata nel decreto ministeriale 21 gennaio 1952):
decorrenza 31 dicembre 1955;

Carovana mototrasportatori di Sottomarina (Venezia) (menzionata nel decreto ministeriale 21 gennaio 1952):
decorrenza 30 giugno 1963;

Carovana facchini di Guidizzolo (Mantova) (menzionata nel decreto ministeriale 2 maggio 1952):
decorrenza 28 febbraio 1962;

Carovana facchini di Casalromano (Mantova) (menzionata nel decreto ministeriale 2 maggio 1952):
decorrenza 31 marzo 1961;

Carovana carrettieri di Cavarzere (Venezia) (menzionata nel decreto ministeriale 2 maggio 1952):
decorrenza 30 settembre 1958;

Carovana carrettieri di S. Pietro di Cavarzere (Venezia) (menzionata nel decreto ministeriale 2 maggio 1952):
decorrenza 31 maggio 1958;

Carovana Cavallanti di Brandolo Chioggia (Venezia) (menzionata nel decreto ministeriale 2 maggio 1952):
decorrenza 30 giugno 1959;

Carovana facchini di Burano (Venezia) (menzionata nel decreto ministeriale 2 maggio 1952):
decorrenza 31 maggio 1961;

Carovana facchini di Monzambano (Mantova) (menzionata nel decreto ministeriale 2 maggio 1952):
decorrenza 30 giugno 1962;

Carovana facchini di Montichiari (Brescia) (menzionata nel decreto ministeriale 2 maggio 1952):
decorrenza 31 marzo 1961;

Carovana facchini di Mirabello (Ferrara) (menzionata nel decreto ministeriale 2 maggio 1952):
decorrenza 30 maggio 1962;

Carovana facchini di S. Agostino (Ferrara) (menzionata nel decreto ministeriale 2 maggio 1952):
decorrenza 31 dicembre 1961;

Carovana facchini di Borgofranco sul Po (Mantova) (menzionata nel decreto ministeriale 2 maggio 1952):
decorrenza 31 dicembre 1962;

Carovana facchini di Torino di Sangro (Chieti) (menzionata nel decreto ministeriale 2 maggio 1952):
decorrenza 1° ottobre 1961;

Carovana facchini di Sezze (Latina) (menzionata nel decreto ministeriale 2 maggio 1952);
decorrenza 28 febbraio 1962;

Carovana facchini di Cisterna (Latina) (menzionata nel decreto ministeriale 2 maggio 1952):
decorrenza 31 maggio 1962;

Carovana facchini di Gonzaga (Mantova) (menzionata nel decreto ministeriale 2 maggio 1952):
decorrenza 15 febbraio 1963;

Carovana facchini di « Sozzi » di Prato (Firenze) (menzionata nel decreto ministeriale 19 maggio 1952):
decorrenza 20 settembre 1954;

Carovana carrettieri di S. Benedetto Po (Mantova) (menzionata nel decreto ministeriale 19 maggio 1952):
decorrenza 31 marzo 1962;

Carovana caricatori e scaricatori di Montemerlo-Cervarese Santa Croce (Padova) (menzionata nel decreto ministeriale 19 maggio 1952):
decorrenza 30 aprile 1961;

Carovana facchini « Cosma » di Padova (menzionata nel decreto ministeriale 19 maggio 1952):
decorrenza 31 dicembre 1960;

Carovana facchini di Carignano di Vigatto (Parma) (menzionata nel decreto ministeriale 19 maggio 1952):
decorrenza 1° giugno 1961;

Carovana lavori facchinaggio di Venezia (menzionata nel decreto ministeriale 19 maggio 1952):
decorrenza 31 dicembre 1957;

Carovana facchini « Porta a Serraglio » Prato (Firenze) (menzionata nel decreto ministeriale 19 maggio 1952):
decorrenza 31 ottobre 1962;

Carovana facchini di Sala Baganza (Parma) (menzionata nel decreto ministeriale 19 maggio 1952):
decorrenza 1° ottobre 1962;

Carovana facchini di Fortezza (Bolzano) (menzionata nel decreto ministeriale 19 maggio 1952):
decorrenza 11 ottobre 1962;

Cooperativa facchinaggio « Italia » di Livorno (menzionata nel decreto ministeriale 19 maggio 1952):
decorrenza 31 dicembre 1961;

Carovana caricatori e scaricatori di Mestrino (Padova) (menzionata nel decreto ministeriale 19 maggio 1952):
decorrenza 30 giugno 1960;

Carovana facchini appalti ferroviari di Empoli (Firenze) (menzionata nel decreto ministeriale 23 giugno 1953):
decorrenza 31 maggio 1958;

Carovana facchini di Sesto Fiorentino (Firenze) (menzionata nel decreto ministeriale 23 giugno 1953):
decorrenza 30 giugno 1956;

Carovana facchini Piazza Leon Battista Alberti di Firenze (menzionata nel decreto ministeriale 23 giugno 1953):
decorrenza 30 aprile 1954;

Cooperativa A.S.A.G.E. di Firenze (menzionata nel decreto ministeriale 23 giugno 1953):
decorrenza 31 marzo 1954;

Carovana facchini « La Rocca » di Monselice (Padova) (menzionata nel decreto ministeriale 23 giugno 1953):
decorrenza 30 aprile 1961;

Carovana barcari « Venezia » di Pellestrina (Venezia) (menzionata nel decreto ministeriale 23 giugno 1953):
decorrenza 31 marzo 1959;

Carovana facchini liberi di S. Margherita di Caorle (Venezia) (menzionata nel decreto ministeriale 23 giugno 1953):
decorrenza 31 marzo 1952;

Carovana barrocciai e ippotrasportatori « La Vittoria » di Matera (menzionata nel decreto ministeriale 23 giugno 1953):
decorrenza 1° marzo 1961;

Carovana facchini di Mogliano (Macerata) (menzionata nel decreto ministeriale 27 giugno 1953):
decorrenza 1° febbraio 1962;

Compagnia facchini « La Novelli » di Lavello (Potenza) (menzionata nel decreto ministeriale 27 giugno 1953):
decorrenza 31 maggio 1960;

Carovana facchini di Loro Piceno (Macerata) (menzionata nel decreto ministeriale 27 giugno 1953):
decorrenza 1° aprile 1963;

Carovana facchini « Italia Libera » di Compiobbi (Firenze) (menzionata nel decreto ministeriale 22 maggio 1954):
decorrenza 1° aprile 1952;

Carovana ippotrasportatori di Tursi (Matera) (menzionata nel decreto ministeriale 22 maggio 1954):
decorrenza 1° aprile 1961;

Carovana barcari « Euganea » trasporti lagunari di Venezia (menzionata nel decreto ministeriale 22 maggio 1954):
decorrenza 31 dicembre 1959;

Carovana barcari « Virgilio » trasporti fluviali di Venezia (menzionata nel decreto ministeriale 22 maggio 1954):
decorrenza 31 dicembre 1959;

Carovana facchini di Bagnolo-Nogarole Rocca (Verona) (menzionata nel decreto ministeriale 22 maggio 1954):
decorrenza 31 ottobre 1961;

Carovana facchini « Casca » Bassano del Grappa (Vicenza) (menzionata nel decreto ministeriale 22 maggio 1954):
decorrenza 31 dicembre 1960;

Carovana facchini di Ponte Vico (Brescia) (menzionata nel decreto ministeriale 22 maggio 1954):
decorrenza 30 novembre 1961;

Carovana facchini di Pozzolengo (Brescia) (menzionata nel decreto ministeriale 22 maggio 1954):
decorrenza 28 febbraio 1963;

Carovana caricatori scaricatori di Aquileia (Udine) (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenza 1° dicembre 1953;

Cooperativa ex combattenti carico e scarico di San Giovanni V. (Arezzo) (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenza 1° aprile 1954;

Carovana facchini Aurora di Taranto (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenza 31 dicembre 1957;

Cooperativa Tarentum di Taranto (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenza 31 ottobre 1959;

Cooperativa facchinaggi « P. Micca » di Biella (già Coop. fattorini) stazione di Biella (Vercelli) (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenza 13 maggio 1961;

Carovana barrocciai di Filiano (Potenza) (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenza 30 novembre 1962;

Compagnia facchini di Rapolla (Potenza) (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenza 30 giugno 1962;

Carovana ippotrasportatori « S. Cosimo » di S. Pancrazio Salentino (Brindisi) (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenza 1° novembre 1961;

Carovana ippotrasportatori CISL di Ceglie Messapico (Brindisi) (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenza 31 agosto 1960;

Carovana indipendente ippotrasportatori di Ostuni (Brindisi) (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenza 28 febbraio 1962;

Carovana facchini di Cupello (Chieti) (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenza 31 dicembre 1960;

Carovana facchini di Banzi (Potenza) (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenza 31 luglio 1960;

Carovana vetturini di Melfi (Potenza) (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenza 30 giugno 1960;

Carovana barrocciai e vetturini di Potenza (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenza 31 dicembre 1960;

Carovana facchini di Palazzo S. Gervasio (Potenza) (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenza 1° luglio 1960;

Carovana facchini di S. Fele (Potenza) (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenza 1° dicembre 1961;

Carovana facchini riuniti esterni città e periferia di Lucca (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenza 31 luglio 1962;

Carovana caricatori e scaricatori « Brenta » di Padova (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenze 8 giugno 1963;

Cooperativa « La Navale » di Civitavecchia (Roma) (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1955):
decorrenza 31 maggio 1962;

Carovana ippotrasportatori carrettieri barrocciai di Udine (menzionata nel decreto ministeriale 12 aprile 1955):
decorrenza 30 aprile 1959;

Carovana carrettieri ippotrasportatori di Neviano (Lecce) (menzionata nel decreto ministeriale 12 aprile 1955):
decorrenza 1° agosto 1961;

Carovana ippotrasportatori G. Belli di Martina Franca (Taranto) (menzionata nel decreto ministeriale 12 aprile 1955);
decorrenza 31 dicembre 1956;

Carovana barcari « Italia » di Venezia (menzionata nel decreto ministeriale 12 aprile 1955):
decorrenza 31 dicembre 1959;

Cooperativa scaricatori ferroviari - Stazione centrale di Bergamo (menzionata nel decreto ministeriale 12 aprile 1955):
decorrenza 1° novembre 1961;

Carovana facchini « La Tarvisiana » Bosco Verde di Tarvisio (Udine) (menzionata nel decreto ministeriale 9 agosto 1955):
decorrenza 31 dicembre 1959;

Carovana facchini « Quieti » di Sestino (Arezzo) (menzionata nel decreto ministeriale 9 agosto 1955):
decorrenza 31 marzo 1955;

Carovana scaricatori e cernitori immondizie di Firenze (menzionata nel decreto ministeriale 9 agosto 1955):
decorrenza 27 marzo 1956;

Carovana facchini « Nuova Italia » di Chioggia (Venezia) (menzionata nel decreto ministeriale 9 agosto 1955):
decorrenza 31 luglio 1956;

Carovana facchini di Sesto Reghena (Udine) (menzionata nel decreto ministeriale 9 agosto 1955):
decorrenza 31 agosto 1960;

Carovana facchini « L'Intrepida » di Padova (menzionata nel decreto ministeriale 9 agosto 1955):
decorrenza 30 aprile 1960;

Carovana ippotrasportatori di Pannarano (Benevento) (menzionata nel decreto ministeriale 9 agosto 1955):
decorrenza 1° aprile 1963;

Cooperativa facchini di Umbertide (Perugia) (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 31 dicembre 1961;

Cooperativa di lavoro e facchinaggio di Manzano (Udine) (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 31 ottobre 1957;

Carovana facchini Colombaiotto di Pontassieve (Firenze) (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 30 settembre 1958;

Cooperativa scaricatori carni macellate di Firenze (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 31 marzo 1958;

Carovana facchini « Achille Grandi » di Sarzana (La Spezia) (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 31 dicembre 1956;

Carovana facchini S. Giorgio Ionico (Taranto) (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 31 ottobre 1960;

Carovana facchini N. Leone di Laterza (Taranto) (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 30 novembre 1954;

Carovana vetturini di Taranto (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 1° marzo 1962;

Carovana carrettieri di Rottanova di Cavarzere (Venezia) (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 31 gennaio 1958;

Carovana facchini di Sorgà (Verona) (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 1° agosto 1960;

Cooperativa ippotrasportatori « S. Antonio » Caprarica di Lecce (Lecce) (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 1° ottobre 1961;

Società cooperativa di lavoro mulattieri « Stella » Rionero in Vulture (Potenza) (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 30 novembre 1962;

Libera carovana facchini di Rovigo (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 30 giugno 1961;

Società cooperativa carovana facchini di Merano (Bolzano) (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 22 gennaio 1961;

Libera carovana facchini di Ostuni (Brindisi) (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 1° gennaio 1962;

Carovana ippotrasportatori « Libertas » di Lagonegro (Potenza) (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 1° novembre 1960;

Carovana facchini carico e scarico di Tolve (Potenza) (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 1° marzo 1961;

Carovana facchini di Castelfranco in Miscano (Benevento) (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 1° novembre 1962;

Carovana facchini di Meolo (Venezia) (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 31 marzo 1963;

Carovana facchini « La Pigozzo » di Verona (menzionata nel decreto ministeriale 30 marzo 1956):
decorrenza 31 luglio 1963;

Carovana facchini « Il Poggetto » di Firenze (menzionata nel decreto ministeriale 21 settembre 1956):
decorrenza 31 agosto 1956;

Cooperativa « La Nuova Italia » di La Spezia (menzionata nel decreto ministeriale 21 settembre 1956):
decorrenza 15 giugno 1956;

Carovana barrocciai di Papozze (Rovigo) (menzionata nel decreto ministeriale 21 settembre 1956):
decorrenza 31 maggio 1960;

Carovana facchini di Cannate sull'Oglio (Mantova) (menzionata nel decreto ministeriale 21 settembre 1956):
decorrenza 30 giugno 1962;

Cooperativa assuntori lavori manuali di Torino (menzionata nel decreto ministeriale 21 settembre 1956):
decorrenza 3 ottobre 1962;

Gruppo facchini di Casalecchio di Reno (Bologna) (menzionato nel decreto ministeriale 21 settembre 1956):
decorrenza 28 febbraio 1962;

Carovana barrocciai C.I.S.L. di Barricella (Bologna) (menzionata nel decreto ministeriale 21 settembre 1956):
decorrenza 21 maggio 1963;

Lega barrocciai di Castel d'Argile (Bologna) (menzionata nel decreto ministeriale 21 settembre 1956):
decorrenza 31 dicembre 1961;

Cooperativa ippotrasportatori « La Popolare » di Villa Castelli (Brindisi) (menzionata nel decreto ministeriale 20 novembre 1956):
decorrenza 1° ottobre 1961;

Cooperativa « S. Giuseppe » di Catania (menzionata nel decreto ministeriale 20 novembre 1956):
decorrenza 1° febbraio 1960;

Cooperativa autotrasportatori vetturini ausiliari e tassisti CAVAT di Catania (menzionata nel decreto ministeriale 20 novembre 1956):
decorrenza 1° novembre 1961;

Carovana facchini di Rivarolo del Re (Cremona) (menzionata nel decreto ministeriale 14 gennaio 1957):
decorrenza 30 giugno 1962;

Carovana facchini di Soresina (Cremona) (menzionata nel decreto ministeriale 14 gennaio 1957):
decorrenza 31 luglio 1961;

Carovana facchini « Il Torrazzo » di Cremona (menzionata nel decreto ministeriale 14 gennaio 1957):
decorrenza 25 maggio 1961;

Carovana facchini « La Concordia » di Pescarolo (Cremona) (menzionata nel decreto ministeriale 14 gennaio 1957):
decorrenza 28 febbraio 1961;

Carovana facchini « La Ribalta » di Cremona (menzionata nel decreto ministeriale 14 gennaio 1957):
decorrenza 30 giugno 1961;

Gruppo caricatori e scaricatori (già Carovana facchini « La Padana ») di Cremona (menzionata nel decreto ministeriale 14 gennaio 1957):
decorrenza 24 maggio 1961;

Carovana facchini di Faggiano (Taranto) (menzionata nel decreto ministeriale 14 gennaio 1957):
decorrenza 30 giugno 1956;

Carovana facchini « Lanzanova & C. » di Crema (Cremona (menzionata nel decreto ministeriale 14 gennaio 1957):
decorrenza 1° giugno 1958;

Carovana facchini di Soncino (Cremona) (menzionata nel decreto ministeriale 14 gennaio 1957):
decorrenza 31 dicembre 1962;

Carovana facchini di Volongo (Cremona) (menzionata nel decreto ministeriale 14 gennaio 1957):
decorrenza 1° novembre 1962;

Carovana facchini Anguillara Veneta e Bagnoli (Padova) (menzionata nel decreto ministeriale 14 gennaio 1957):
decorrenza 30 novembre 1962;

Cooperativa generale trasporti edili ed agricoli di Catania (menzionata nel decreto ministeriale 14 gennaio 1957):
decorrenza 1° agosto 1961;

Carovana vetturini « Rinascita » di Nicastro (Catanzaro) (menzionata nel decreto ministeriale 14 gennaio 1957):
decorrenza 22 agosto 1961;

Carovana facchini di Numana (Ancona) (menzionata nel decreto ministeriale 1° marzo 1957):
decorrenza 31 gennaio 1961;

Carovana facchini « La Fratellanza » di Canneto sull'Oglio (Mantova) (menzionata nel decreto ministeriale 29 aprile 1957):
decorrenza 16 maggio 1957;

Carovana facchini « Sante Salvati » di Roma (menzionata nel decreto ministeriale 29 aprile 1957):
decorrenza 1° luglio 1960;

Carovana facchini di Borgo S. Giacomo (Brescia) (menzionata nel decreto ministeriale 29 aprile 1957):
decorrenza 31 dicembre 1960;

Carovana facchini CISL di Parma (menzionata nel decreto ministeriale 29 aprile 1957):
decorrenza 31 gennaio 1962;

Società cooperativa « Alleanza » carico e scarico merce varia e trasporti di Catania (menzionata nel decreto ministeriale 29 aprile 1957):
decorrenza 31 marzo 1957;

Carovana facchini di Dogato (Ferrara) (menzionata nel decreto ministeriale 29 aprile 1957):
decorrenza 31 luglio 1963;

Carovana facchini di Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia) (menzionata nel decreto ministeriale 29 aprile 1957):
decorrenza 28 febbraio 1963;

Carovana caricatori e scaricatori di Buttrio (Udine) (menzionata nel decreto ministeriale 29 aprile 1957):
decorrenza 31 agosto 1962;

Carovana carrettieri « F. Corridoni » di Panarella Papozze (Rovigo) (menzionata nel decreto ministeriale 3 maggio 1957):
decorrenza 17 settembre 1961;

Carovana facchini « Alba » di Venezia (menzionata nel decreto ministeriale 3 maggio 1957):
decorrenza 31 luglio 1961;

Carovana carrettieri « S. Rocco » di San Cassiano (Lecce) (menzionata nel decreto ministeriale 3 maggio 1957):
decorrenza 1° novembre 1961;

Carovana facchini scalo merci FF. SS. di Montalcino -Torrenieri (Siena) (menzionata nel decreto ministeriale 18 dicembre 1957):
decorrenza 29 febbraio 1960;

Carovana facchini scalo merci FF. SS. di Siena (menzionata nel decreto ministeriale 18 dicembre 1957):
decorrenza 31 marzo 1958;

Gruppo caricatori e scaricatori di Udine (menzionato nel decreto ministeriale 18 dicembre 1957):
decorrenza 31 agosto 1961;

Gruppo birrocciai di Campegine (Reggio Emilia) (menzionato nel decreto ministeriale 18 dicembre 1957):
decorrenza 31 agosto 1962;

Carovana facchini « Cavriglia » di Cavriglia (Arezzo) (menzionata nel decreto ministeriale 9 giugno 1958):
decorrenza 30 settembre 1959;

Carovana facchini di Penna S. Giovanni (Macerata) (menzionata nel decreto ministeriale 9 giugno 1958):
decorrenza 1° settembre 1959;

Carovana facchini « Liberi lavoratori Apuani » di Massa Carrara (menzionata nel decreto ministeriale 9 giugno 1958):
decorrenza 31 luglio 1961;

Carovana facchini di Atri (Teramo) (menzionata nel decreto ministeriale 9 giugno 1958):
decorrenza 30 settembre 1961;

Carovana facchini « G. Fanin » di Gioia Tauro (Reggio Calabria) (menzionata nel decreto ministeriale 9 giugno 1958):
decorrenza 1° settembre 1962;

Carovana facchini di Tricarico (Matera) (menzionata nel decreto ministeriale 9 giugno 1958):
decorrenza 31 gennaio 1961;

Carovana facchini Scalo Vittoria di Milano (menzionata nel decreto ministeriale 9 giugno 1958):
decorrenza 31 marzo 1957;

Carovana caricatori e scaricatori « Concordia » di Piazzola (Padova) (menzionata nel decreto ministeriale 9 giugno 1958):
decorrenza 28 febbraio 1963;

Carovana facchini di Troviggiano di Cingoli (Macerata) (menzionata nel decreto ministeriale 9 giugno 1958):
decorrenza 1° giugno 1962;

Carovana scaricatori « La Calabria » di Reggio Calabria (menzionata nel decreto ministeriale 10 giugno 1958):
decorrenza 1° marzo 1962;

Carovana facchini « Olevanese » di Olevano Romano (Roma) (menzionata nel decreto ministeriale 10 giugno 1958):
decorrenza 1° gennaio 1962;

Carovana facchini di Fabbrico (Reggio Emilia) (menzionata nel decreto ministeriale 10 giugno 1958):
decorrenza 30 aprile 1961;

Carovana facchini di Torricella (Taranto) (menzionata nel decreto ministeriale 11 giugno 1958):
decorrenza 30 aprile 1958;

Carovana liberi facchini di Mottola (Taranto) (menzionata nel decreto ministeriale 11 giugno 1958):
decorrenza 31 marzo 1962;

Carovana facchini « Sebastiano Satta » di Nuoro (menzionata nel decreto ministeriale 11 giugno 1958):
decorrenza 31 ottobre 1962;

Carovana facchini « La Concordia » di Reggio Calabria (menzionata nel decreto ministeriale 12 giugno 1958):
decorrenza 1° luglio 1961;

Carovana facchini di Puianello (Reggio Emilia) (menzionata nel decreto ministeriale 12 giugno 1958):
decorrenza 30 aprile 1962;

Carovana facchini di Novellara (Reggio Emilia) (menzionata nel decreto ministeriale 12 giugno 1958):
decorrenza 31 marzo 1963;

Carovana ippotrasportatori di Termoli (Campobasso) (menzionata nel decreto ministeriale 20 dicembre 1958):
decorrenza 1° aprile 1958;

Carovana facchini « Aniene » di Tivoli (Roma) (menzionata nel decreto ministeriale 20 dicembre 1958):
decorrenza 1° giugno 1961;

Carovana facchini « La Veliterna » di Velletri (Roma) (menzionata nel decreto ministeriale 20 dicembre 1958):
decorrenza 1° ottobre 1960;

Carovana facchini « Seconda » di Medole (Mantova) (menzionata nel decreto ministeriale 20 dicembre 1958):
decorrenza 31 dicembre 1961;

Carovana facchini « Ionica » di Montalbano Ionico (Matera) (menzionata nel decreto ministeriale 20 dicembre 1958):
decorrenza 30 aprile 1961;

Carovana facchini di Assisi (Perugia) (menzionata nel decreto ministeriale 26 marzo 1959):
decorrenza 31 dicembre 1961;

Carovana facchinaggio « Val Canale » Stazione FF. SS. di Tarvisio Centrale (Udine) (menzionata nel decreto ministeriale 26 marzo 1959):
decorrenza 1° dicembre 1959;

Gruppo ippotrasportatori di Marcoiano Scarperia (Firenze) (menzionato nel decreto ministeriale 26 marzo 1959):
decorrenza 30 settembre 1959;

Carovana trasporti sabbia e ghiaia « Maria SS. delle Grazie » di Porto Empedocle (Agrigento) (menzionata nel decreto ministeriale 26 marzo 1959):
decorrenza 31 agosto 1962;

Gruppo carovana dei docks savonesi di Savona (menzionato nel decreto ministeriale 26 marzo 1959):
decorrenza 14 gennaio 1961;

Carovana facchini di Pezze di Greco (Brindisi) (menzionata nel decreto ministeriale 27 marzo 1959):
decorrenza 16 marzo 1961;

Carovana facchini « B » CISL di Montecosaro Scalo (Macerata) (menzionata nel decreto ministeriale 27 marzo 1959):
decorrenza 1° dicembre 1961;

Carovana facchini di Onano (Viterbo) (menzionata nel decreto ministeriale 27 marzo 1959):
decorrenza 1° gennaio 1962;

Carovana facchini « Italia » di Pulsano (Taranto) (menzionata nel decreto ministeriale 1° aprile 1959):
decorrenza 30 settembre 1959;

Carovana facchini di Adro (Brescia) (menzionata nel decreto ministeriale 1° aprile 1959):
decorrenza 31 agosto 1961;

Carovana facchini di S. Bartolomeo in Galdo (Benevento) (menzionata nel decreto ministeriale 1° aprile 1959):
decorrenza 30 giugno 1962;

Carovana facchini « La Pace » di Canneto sull'Oglio (Mantova) (menzionata nel decreto ministeriale 5 gennaio 1960):
decorrenza 15 febbraio 1959;

Carovana facchini « S. Giorgio » di Roma (menzionata nel decreto ministeriale 16 febbraio 1960):

Carovana facchini « Invicta » di Pisticci (Matera) (menzionata nel decreto ministeriale 16 febbraio 1960):
decorrenza 30 giugno 1962;

Carovana barrocciai « Libertas » di Lavello (Potenza) (menzionata nel decreto ministeriale 16 febbraio 1960):
decorrenza 31 agosto 1961;

Carovana facchini « Lavoro » di Potenza (menzionata nel decreto ministeriale 9 luglio 1960):
decorrenza 31 gennaio 1961;

Carovana ippotrasportatori « S. Cosimo » di Erchie (Brindisi) (menzionata nel decreto ministeriale 9 luglio 1960):
decorrenza 1° agosto 1961;

Carovana facchini carico e scarico di Latiano (Brindisi) menzionata nel decreto ministeriale 9 luglio 1960):
decorrenza 1° settembre 1960;

Carovana facchini « Farine » di Cremona (menzionata nel decreto ministeriale 18 ottobre 1960):
decorrenza 31 luglio 1961;

Carovana facchini « B. Buozzi » di Bottrighe (Rovigo) (menzionata nel decreto ministeriale 18 ottobre 1960:
decorrenza 31 maggio 1961

Carovana barrocciai di Stanghella (Padova) (menzionata nel decreto ministeriale 18 ottobre 1960):
decorrenza 30 settembre 1960;

Carovana di carico e scarico « Maria SS. dei Miracoli » di Mussomeli (Caltanissetta) (menzionata nel decreto ministeriale 18 ottobre 1960):
decorrenza 31 luglio 1963;

Carovana facchini « Filippo Corridoni » di Bottrighe (Rovigo) (menzionata nel decreto ministeriale 18 ottobre 1960):
decorrenza 30 settembre 1962;

Carovana di carico e scarico « Pratameno » di Vallelunga (Caltanissetta) menzionata nel decreto ministeriale 15 dicembre 1960):
decorrenza 1° maggio 1961.

Carovana facchini « Rinaldo Rigola » di Porto Tolle (Rovigo) (menzionata nel decreto ministeriale 15 dicembre 1960):
decorrenza 30 aprile 1961;

Cooperativa imballatori caricatori e scaricatori « CISCA » di Catania (menzionata nel decreto ministeriale 22 dicembre 1960):
decorrenza 30 novembre 1960;

Carovana barrocciai di Este (Padova) (menzionata nel decreto ministeriale 22 dicembre 1960):
decorrenza 31 luglio 1962;

Carovana facchini « La Zerpana » di Belfiore d'Adige (Verona) (menzionata nel decreto ministeriale 9 febbraio 1961):
decorrenza 30 giugno 1961;

Carovana carico e scarico « Baldizzone Ettore e C. » di Mondovì (Cuneo) (menzionata nel decreto ministeriale 9 febbraio 1961):
decorrenza 31 luglio 1962;

Gruppo portatori caricatori e scaricatori « Val Canale » Pontebba (Udine) (menzionata nel decreto ministeriale 9 febbraio 1961):
decorrenza 31 dicembre 1961;

Carovana barrocciai « M. Addolorata » di S. Cataldo (Caltanissetta) (menzionata nel decreto ministeriale 7 giugno 1961):
decorrenza 1° gennaio 1962;

Carovana facchini SS. Rosario di Montemesola (Taranto) (menzionata nel decreto ministeriale 7 giugno 1961):
decorrenza 30 giugno 1961;

Carovana facchini « Gioventù » di Verona (menzionata nel decreto ministeriale 7 giugno 1961):
decorrenza 30 giugno 1961;

Carovana autotrasporti CISL di Imola (Bologna) (menzionata nel decreto ministeriale 7 giugno 1961):
decorrenza 28 febbraio 1962;

Gruppo autonomo facchini di Ferrara (menzionato nel decreto ministeriale 6 luglio 1961):
decorrenza 1° ottobre 1961;

Carovana facchini di Dolo (Venezia) (menzionata nel decreto ministeriale 6 luglio 1961):
decorrenza 31 maggio 1961;

Carovana caricatori e scaricatori di Chiusaforte (Udine) (menzionata nel decreto ministeriale 6 luglio 1961):
decorrenza 31 dicembre 1960;

Carovana facchini « Varchi » di Montevarchi (Arezzo) (menzionata nel decreto ministeriale 10 luglio 1961):
decorrenza 30 settembre 1961;

Carovana facchini « La Rossa » di Scerni (Chieti) (menzionata nel decreto ministeriale 10 luglio 1961):
decorrenza 31 ottobre 1961;

Carovana facchini « S. Matteo » Chiaviche (Mantova) (menzionata nel decreto ministeriale 10 luglio 1961):
decorrenza 31 agosto 1961;

Carovana facchini « Basento » di Ferrandina (Matera) (menzionata nel decreto ministeriale 10 luglio 1961):
decorrenza 1° maggio 1961;

Carovana indipendente scaricatori C.I.S. di Piacenza (menzionata nel decreto ministeriale 10 aprile 1962):
decorrenza 30 settembre 1961;

Carovana facchini di Camerino (Macerata) (menzionata nel decreto ministeriale 10 aprile 1962):
decorrenza 31 dicembre 1961;

Cooperativa carico e scarico « S. Giuseppe » Riesi (Caltanissetta) (menzionata nel decreto ministeriale 11 aprile 1962):
decorrenza 31 luglio 1962;

Carovana facchini « S. Prospero » di Faeto (Foggia) (menzionata nel decreto ministeriale 11 aprile 1962):
decorrenza 30 settembre 1962;

Gruppo Autotrasportatori FILTAT di Minerbio (Bologna) (menzionata nel decreto ministeriale 18 giugno 1963):
decorrenza 31 marzo 1961;

Carovana facchini di Atri (Teramo) (menzionata nel decreto ministeriale 27 marzo 1963):
decorrenza 1° settembre 1962;

Cooperativa facchini di città di Pordenone (Udine) (menzionata nel decreto ministeriale 27 marzo 1963): decorrenza 31 gennaio 1963;

Carovana facchini « Alexandria » di Alessandria (menzionata nel decreto ministeriale 27 aprile 1963): decorrenza 1° novembre 1962;

Gruppo facchini « Quaderna » di Ozzano Emilia (Bologna) (menzionato nel decreto ministeriale 19 giugno 1963): decorrenza 31 marzo 1962;

Carovana facchini di Anita di Argenta (Ferrara) (menzionata nel decreto ministeriale 19 giugno 1963): decorrenza 30 giugno 1963;

Carovana facchini di Campotto di Argenta (Ferrara) (menzionata nel decreto ministeriale 19 giugno 1963): decorrenza 31 luglio 1963;

Carovana facchini di Rapolano Terme (Siena) (menzionata nel decreto ministeriale 19 giugno 1963): decorrenza 1° novembre 1960;

Carovana facchini S. Quirico d'Orcia (Siena) (menzionata nel decreto ministeriale 19 giugno 1963): decorrenza 28 febbraio 1962;

Carovana facchini di Cordenons (Udine) (menzionata nel decreto ministeriale 19 giugno 1963): decorrenza 23 marzo 1962;

Carovana facchini Margherita di Savoia (Foggia) (menzionata nel decreto ministeriale 22 agosto 1961): decorrenza 31 dicembre 1961;

Carovana facchini brendatori di Torremaggiore (Foggia) (menzionata nel decreto ministeriale 22 agosto 1961): decorrenza 1° ottobre 1961;

Carovana facchini brendatori S. Paolo di Civitate (Foggia) (menzionata nel decreto ministeriale 22 agosto 1961): decorrenza 31 dicembre 1961;

Carovana facchini « G. Di Vagno » di Celenza Valfortore (Foggia) (menzionata nel decreto ministeriale 22 agosto 1961): decorrenza 10 aprile 1961;

Carovana facchini « Stella » Stornarella (Foggia) (menzionata nel decreto ministeriale 22 agosto 1961): decorrenza 31 ottobre 1961;

Carovana facchini (Montauro » di Alberona (Foggia) (menzionata nel decreto ministeriale 22 agosto 1961): decorrenza 30 aprile 1962;

Carovana facchini carico e scarico materiale edile di Bovino (Foggia) (menzionata nel decreto ministeriale 22 agosto 1961): decorrenza 28 febbraio 1962;

Carovana facchini « S. Vito » di Cerignola (Foggia) (menzionata nel decreto ministeriale 22 agosto 1961): decorrenza 31 marzo 1962;

Carovana facchini edilizia di Castelluccio dei Sauri (Foggia) (menzionata nel decreto ministeriale 22 agosto 1961): decorrenza 31 maggio 1962;

Libera carovana facchini brendatori di Trinitapoli (Foggia) (menzionata nel decreto ministeriale 22 agosto 1961): decorrenza 30 giugno 1961;

Compagnia barrocciai « S. Francesco d'Assisi » San Giovanni Rotondo (Foggia) (menzionata nel decreto ministeriale 22 agosto 1961): decorrenza 1° luglio 1959;

Carovana facchini Accadia (Foggia) (menzionata nel decreto ministeriale 22 agosto 1961): decorrenza 1° ottobre 1961;

Carovana facchini « Liberi lavoratori brendatori » S. Severo (Foggia) (menzionata nel decreto ministeriale 22 agosto 1961): decorrenza 5 settembre 1959;

Carovana facchini di Mosciano S. Angelo (Teramo) (menzionata nel decreto ministeriale 9 luglio 1960): decorrenza 1° aprile 1962;

Carovana facchini S. Michele di Montemesola (Taranto) (menzionata nel decreto ministeriale 1° marzo 1961): decorrenza 28 aprile 1961.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 novembre 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(10514)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1964.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, corrisposte ai lavoratori delle aziende albergniere e dei pubblici esercizi della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende alberghiere e dai pubblici esercizi della provincia di Cremona è determinato come segue:

alloggio: L. 1.500 mensili;
vitto (un pasto): L. 4000 mensili;
vitto (due pasti): L. 8000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(10515)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 3,25%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 1° dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(10520)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Rieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2,80%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 1° dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(10521)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1964.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro per il mese di dicembre 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 30 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 4 luglio 1964, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di dicembre 1964 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire centoventicinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 30 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1964
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 273. — VENTURA SIGNORETTI

(10703)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Charles Maisonnier, Console generale di Francia a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Taranto.

(10394)

In data 10 novembre 1964, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Hans Schloss Vice console di Germania a Palermo.

(10531)

In data 10 novembre 1964, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Frederick Leon Charles Rameaux, Vice console di Gran Bretagna a Napoli.

(10532)

In data 10 novembre 1964, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Tsuyoshi Hirahara, Console generale del Giappone a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Valle d'Aosta.

(10533)

In data 10 novembre 1964, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Andrès Rodrigues Méndez Console, titolare del Consolato generale della Repubblica Dominicana a Genova con giurisdizione sulle provincie della Liguria.

(10534)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Calcoli numerici e grafici » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università statale di Milano, è vacante la cattedra di « Calcoli numerici e grafici », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10689)

Vacanza della cattedra di « Economia politica » e della seconda cattedra di « Ragioneria generale ed applicata » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, sono vacanti la cattedra di « Economia politica » e la seconda cattedra di « Ragioneria generale ed applicata », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10690)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1964, registro n. 12 Pubblica istruzione, foglio n. 104, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Gesualdo Interligi in data 20 aprile 1959, avverso la nota n. 1775 del 13 ottobre 1958, con la quale il Ministero della pubblica istruzione revocava la retrodatazione concessa al predetto docente ai sensi della legge 8 dicembre 1956, n. 1429.

(10400)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1964, registro n. 10 Pubblica istruzione, foglio n. 344, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla professaressa Gozzi Fabi Biancamaria in data 6 luglio 1960 avverso il provvedimento n. 10163 del 12 febbraio 1961, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha revocato il trasferimento della predetta dal Liceo « Dettori » di Cagliari al Liceo « Galvani » di Bologna.

(10401)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti in data 19 novembre 1964, registro n. 24, foglio n. 17, è stato dichiarato improponibile il ricorso straordinario depositato presso il Ministero dell'industria e del commercio in data 26 marzo 1964, con il quale l'« Azienda Elettroagricola ing. Alfonso Ansaldi (eredi) » con sede in Benevento, ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1963, n. 1700, concernente il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Azienda stessa.

(10530)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Stella Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Stella Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.579.351, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10417)

Autorizzazione al comune di Vejano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Vejano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.556.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10418)

Autorizzazione al comune di Stroncone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Stroncone (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10419)

Autorizzazione al comune di Montegabbione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Montegabbione (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 619.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10420)

Autorizzazione al comune di Mogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Mogliano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.066.672, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10421)

Autorizzazione al comune di Cisano sul Neva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Cisano sul Neva (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 585.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10422)

Autorizzazione al comune di Ficulle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Ficulle (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10423)

Autorizzazione al comune di Otricoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Otricoli (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.408.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10424)

Autorizzazione al comune di Campertogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Campertogno (Vercelli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.978.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10425)

Autorizzazione al comune di Cellere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Cellere (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10426)

Autorizzazione al comune di Soncino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Soncino (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10427)

Autorizzazione al comune di Sesta Godano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Sesta Godano (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante e ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10428)

Autorizzazione al comune di Castel Viscardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Castel Viscardo (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 740.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10429)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di San Lorenzo Nuovo (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10430)

Autorizzazione al comune di Toro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Toro (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10431)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Solopaca (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.857.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10432)

Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di San Giorgio del Sannio (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.394.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10433)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 241 mod 243 D P — Data: 19 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Palermo — Intestazione: Palacardo Aurelio, nato a Sant'Agata di Militello il 14 marzo 1928 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 3.500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 mod 241 D P — Data 16 ottobre 1962 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Avellino — Intestazione Parrella Gennaro, nato a Montoro Superiore il 10 agosto 1906 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 mod 243 D P — Data 5 ottobre 1962 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Salerno — Intestazione Fumo Carmela, nata a Pellezzano il 3 maggio 1886 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 1 200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 250 mod 241 D P — Data 23 novembre 1962 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: Petronella Maria Teresa, nata a Monopoli il 9 novembre 1914 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 373 mod 241 D P. — Data 21 gennaio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Palermo — Intestazione: Calabrese Teresa, nata ad Alimena il 13 febbraio 1915 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 196.500

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 11631 mod 25-A — Data 11 febbraio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D P — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 mod. cambio Prest. Rif Fond 5 % Data: 24 luglio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Petruzzelli Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 600 000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse. che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 novembre 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(9428)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N 236

Corso dei cambi del 9 dicembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,81	624,83	624,82	624,81	624,82	624,82	624,83	624,82	624,82
$ Can.	580,35	580,60	580,80	580,85	580,30	580,50	580,75	580,70	580,50	580,50
Fr Sv	144,80	144,805	144,81	144,80	144,80	144,80	144,8025	144,80	144,80	144,80
Kr D.	90,38	90,37	90,40	90,385	90,30	90,38	90,38	90,37	90,38	90,38
Kr N.	87,38	87,35	87,38	87,38	87,40	87,39	87,375	87,37	87,39	87,39
Kr Sv.	121,55	121,40	121,25	121,40	121,35	121,47	121,33	121,50	121,47	121,50
Fol	173,93	173,92	173,90	173,915	173,90	173,93	173,91	173,92	173,93	173,92
Fr B.	12,59	12,592	12,5925	12,5915	12,58	12,59	12,591	12,59	12,59	12,595
Franco francese	127,51	127,51	127,505	127,52	127,50	127,51	127,515	127,50	127,51	127,52
Lst	1743,89	1743,50	1743,50	1743,55	1743,50	1743,70	1743,55	1743,90	1743,70	1743,60
Dm occ	157,10	157,11	157,12	157,10	157,05	157,11	157,1025	157,10	157,11	157,11
Scell Austr	24,18	24,18	24,185	24,185	24,15	24,18	24,186	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,76	21,80	21,76	21,7425	21,75	21,76	21,75

Media dei titoli del 9 dicembre 1964

Rendita 5 % 1935	103 —
Redimibile 3,50 % 1934	97,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1964

1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	580,80
1 Franco svizzero	144,801
1 Corona danese	90,382
1 Corona norvegese	87,377
1 Corona svedese	121,365
1 Fiorino olandese	173,912
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,517
1 Lira sterlina	1743,55
1 Marco germanico	157,102
1 Scellino austriaco	24,185
1 Escudo Port.	21,751

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Monteodorisio

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, n. 25526/5781 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giacomucci Luigi, nato in Scerni il 12 ottobre 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », in Monteodorisio, estese mq. 1190 riportate in catasto alle particelle numeri 45 parte, os-c, 37 parte, os-c del foglio di mappa n. 13 ed alle particelle numero 122 parte e 114-a del foglio di mappa n. 9 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con i numeri 472, 473, 476, 477, 495 e 496.

(10365)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Vigne del Sole », con sede nel comune di Marino (Roma).

Co decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 31840, in data 28 novembre 1964, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Vigne del Sole », con sede nel comune di Marino (Roma), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 4 agosto 1963.

(10366)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA BASILICATA

Approvazione del piano di zona del comune di Policoro in provincia di Matera

Con decreto provveditoriale n. 359/Urb. in data 23 novembre 1964, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare predisposto dal comune di Policoro in provincia di Matera, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data del decreto stesso.

(10399)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante n. 4 al piano regolatore generale di Bergamo per la zona a nord di Grumello del Piano.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1964 registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1964, registro n. 47 Lavori pubblici, foglio n. 8, è stata approvata la variante n. 4 al piano regolatore generale del comune di Bergamo per la zona a nord di Grumello del Piano.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale sarà depositato negli Uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(10410)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma straniera

IL VICE COMMISSARIO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 14 maggio 1936, n. 2830/R/Gab. con cui il sig. Stricker Goffredo nato a Tirolo il 14 giugno 1885, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Striccheri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 30 ottobre 1964, dal signor Striccheri Franz, figlio del predetto in atto residente a Terlano;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 14 maggio 1936, numero 2830/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del signor Striccheri Franz, nato a Tirolo il 20 febbraio 1914 e del di lui figlio Striccheri Franz, nato a Hollbruck il 6 marzo 1947, residenti a Terlano, viene ripristinato nella forma tedesca di Stricker.

Il sindaco del comune di Terlano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 4°, comma terzo delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 23 novembre 1964

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(10523)

IL VICE COMMISSARIO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 31 marzo 1935, n. 708/R/Gab. con cui al sig. Demetz Vincenzo nato a Santa Cristina il 14 febbraio 1886, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Mez;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 11 settembre 1964, dalla signora Mez Maria in Insam, figlia del predetto in atto residente a Santa Cristina Valgardena,

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 31 marzo 1935, numero 708/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Mez Maria in Insam, nata a Bolzano il 7 settembre 1925 e residente a Santa Cristina Valgardena viene ripristinato nella forma tedesca di Demetz.

Il sindaco del comune di Santa Cristina Valgardena provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 4°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 28 novembre 1964

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(10524)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentaquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva.

Le prove scritte del concorso per esami a trentaquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 1° agosto 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 4, 5, 6 febbraio 1965, con inizio delle singole prove alle ore 8 di ciascun giorno.

(10581)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GORIZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Gorizia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 760/Vet del 20 aprile 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Gorizia;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le segnalazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Gorizia, dell'Ordine dei medici veterinari e dei Comuni interessati;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto la legge 13 marzo 1958, n 296:

Decreta.

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Gorizia, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Monti prof Franco, ordinario di patologia speciale e di clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Tagliavini dott Aldo, veterinario provinciale capo, titolare dell'Ufficio di Udine;

Carrato dott. Vincenzo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vida dott. Luigi, titolare della condotta veterinaria di Gradisca d'Isonzo.

Segretario:

Garra dott. Carlo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo alla data da stabilirsi e che sarà tempestivamente comunicata agli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio veterinario provinciale ed all'albo dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 27 novembre 1964

Il veterinario provinciale: GERMINETTI

(10406)

REGIONI

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1964, n. 3.

Norme concernenti il trattamento economico del personale comandato od assunto provvisoriamente per la prima costituzione degli uffici regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 5 *del* 24 *novembre* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finchè non verrà emanata la legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici della Regione e lo stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto, il personale destinato in via provvisoria, a norma dell'art. 67 dello Statuto, alla prima costituzione degli uffici regionali, avrà, a far tempo dalla rispettiva data di inizio del servizio e limitatamente al periodo di primo impianto, il trattamento economico stabilito dagli articoli che seguono.

Per periodo di primo impianto si intende quello intercorrente tra il 25 maggio 1964, data della prima riunione del Consiglio regionale, e il giorno dell'entrata in vigore della legge regionale sull'inquadramento del predetto personale nei ruoli organici, di cui all'art. 68 dello Statuto.

Art. 2.

Il personale comandato dai Comuni, dalle Provincie e dagli uffici dello Stato conserverà il trattamento economico che godeva presso l'Ente di provenienza.

A detto personale possono essere affidate, durante il periodo del comando, funzioni superiori a quelle relative alla qualifica rivestita all'atto del comando stesso.

Al personale cui vengono affidate in via continuativa le funzioni di cui al precedente comma viene corrisposta una indennità « ad personam » commisurata alla differenza tra il trattamento economico iniziale del coefficiente immediatamente superiore nell'ente di provenienza od, in mancanza, di quelli superiore nelle carriere dello Stato ed il trattamento economico iniziale del coefficiente relativo alla qualifica rivestita all'atto del comando.

L'attribuzione delle funzioni e dell'indennità di cui al comma precedente è deliberata dalla Giunta regionale che ne determina la decorrenza.

Analogo trattamento sarà riservato, in quanto possibile, al personale che fosse eccezionalmente comandato presso la Regione da parte di altri Enti pubblici.

Al segretario generale del Consiglio ed al segretario generale della Giunta l'indennità, di cui al comma precedente, è commisurata alla differenza fra il trattamento corrispondente al coefficiente goduto presso l'Ente di provenienza e quello corrispondente al coefficiente 900.

Al personale del « ruolo speciale ad esaurimento » di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, comandato a prestare servizio presso gli uffici regionali, cui non sia stato attribuito con la citata legge almeno il coefficiente iniziale della carriera dello Stato corrispondente al titolo di studio posseduto, verrà attribuita un'indennità « ad personam » pari alla differenza tra il trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di provenienza e quello relativo al suddetto coefficiente.

In nessun caso, però, il trattamento economico conseguente alla corresponsione dell'indennità « ad personam », di cui al presente articolo, potrà essere superiore al trattamento economico corrispondente al coefficiente 900 dei dipendenti dello Stato.

L'indennità « ad personam », di cui al presente articolo, non è pensionabile.

Art. 3.

Al personale non compreso fra quello di cui al precedente art. 2 che la Giunta, ai sensi dell'art. 67 dello Statuto ha assunto e assumerà in via eccezionale e provvisoria per un periodo di tempo determinato, verrà attribuito, con riferimento ai coefficienti fissati per il personale statale, il trattamento economico corrispondente alle funzioni alle quali viene destinato tenuto conto del titolo di studio e dell'effettivo esercizio delle funzioni stesse.

Il coefficiente più elevato attribuibile resta, comunque, quello indicato dall'art. 2, sesto comma.

Il personale, di cui al presente articolo, verrà iscritto, alla data di inizio del servizio, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, e, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.

Art. 4.

Il trattamento economico spettante a ciascun dipendente, in base agli articoli precedenti, verrà integrato con l'aggiunta di una indennità di primo impianto ragguagliata al 20% degli emolumenti corrispondenti all'ammontare dello stipendio maggiorato dell'assegno integrativo di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176 e dell'assegno personale di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20.

L'indennità di cui al comma precedente verrà corrisposta fino all'entrata in vigore della legge regionale sull'inquadramento del personale e comunque non oltre il 30 giugno 1966

L'indennità stessa non viene applicata sulle altre indennità previste dalla presente legge.

Art. 5.

Il personale comandato a prestare servizio presso un ufficio dell'Amministrazione regionale sito in località diversa dalla sede dell'Ufficio di provenienza godrà, per la durata di 180 giorni, a titolo di indennizzo per il disagio causato dal trasferimento, del trattamento di missione che lo Stato applica nei confronti dei propri dipendenti ai sensi della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Dopo i primi 180 giorni, l'indennità base di cui sopra verrà ridotta del 50% e cesserà alla scadenza dell'anno di decorrenza.

Art. 6.

Ai segretari generali ed agli eventuali vice segretari generali del Consiglio e della Giunta, al capo di gabinetto ed ai segretari particolari dei presidenti del Consiglio e della Giunta ed ai segretari delle Commissioni legislative è concessa, per la durata della presente legge, in aggiunta all'indennità di cui all'art. 4, la indennità di Gabinetto nella misura prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, art. 2 primo comma, ridotta del 25%.

Al restante personale di Gabinetto ed ai segretari particolari degli Assessori è concessa una indennità pari all'importo di 60 ore mensili di lavoro straordinario.

Le indennità di cui sopra sostituiscono i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario.

Per il restante personale la Giunta ha facoltà di autorizzare il lavoro straordinario con le modalità e nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato per i propri dipendenti.

Art. 7.

Al personale dipendente dall'Amministrazione regionale chiamato a prestare attività di stenografo nelle sedute del Consiglio verrà corrisposto un compenso orario di L. 2.000.

Per il personale e traneo all'Amministrazione che, in caso di necessità, venga utilizzato per lo stesso servizio, la misura del compenso sarà determinata tenendo conto delle tariffe professionali in vigore.

Art. 8.

Ai dipendenti della Regione, esclusi quelli di cui all'articolo 7, dei quali viene richiesto l'intervento nelle sedute del Consiglio regionale o di Commissioni, compete un gettone di presenza, per ogni giornata di seduta, di L. 2.000.

Art. 9.

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato per sopperire al primo impianto dell'organizzazione regionale e successivamente verranno imputati negli appositi stanziamenti del Bilancio regionale

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 novembre 1964

BERZANTI

(10376)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.